



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GOLFO ARANCI**

ORDINANZA N. 15 / 2020
REGOLAMENTO DEI LAVORI CHE COMPORTINO L'IMPIEGO DI
OPERATORI SUBACQUEI NEL PORTO E NEL CIRCONDARIO
MARITTIMO DI GOLFO ARANCI

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Golfo Aranci:

- VISTO** il D.M. in data 13.01.1979 dell' ex Ministro della Marina Mercantile e ss.mm.ii, con il quale è stata istituita la categoria dei sommozzatori in servizio locale;
- VISTI** gli articoli 116 e 118 del Codice della Navigazione e l'articolo 204 del relativo regolamento di esecuzione (navigazione marittima) concernenti l'attività dei palombari in servizio locale;
- VISTO** il dispaccio prot. n. 0053557, in data 07.06.2011, del Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto, con il quale si dispone che per "adiacenze" dell'ambito portuale – vds. Art. 2 del D.M. 13.01.1979 – deve ritenersi che la normativa si riferisca all'ambito di giurisdizione dell'ufficio marittimo;
- VISTO** il dispaccio prot. n. M_IT/PORT/13073, in data 11.10.2012, della Direzione Generale per i Porti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale, nel ribadire che il requisito della previa iscrizione negli appositi registri è obbligo posto a tutela della sicurezza dei singoli operatori subacquei e che pertanto tale pre-requisito rimane vigente anche nell'attuale quadro normativo di liberalizzazione delle professioni, si dispone che l'iscrizione in un porto sia ormai abilitante all'esercizio dell'attività in tutti i sorgitori nazionali e non sia più necessaria, pertanto, la preventiva autorizzazione prevista dalle sopra citate norme ministeriali da parte dell'A.M che detiene il registro ove l'o.t.s. è iscritto, fermo restando unicamente l'onere per l'operatore di comunicare l'intendimento di esercitare la sua attività in altri porti – comunicazione da inoltrarsi all'A.M del porto di iscrizione;
- VISTO** la propria Ordinanza n. 32/2004 entrata in vigore il 12 luglio 2004 che approva il "Regolamento di Sicurezza e dei Servizi Marittimi del Porto di Golfo Aranci;
- VISTA** l'Ordinanza di Sicurezza Balneare del Capo del Circondario marittimo di Golfo Aranci vigente;
- RITENUTO** necessario disciplinare l'attività degli operatori subacquei che operano nell'ambito del Circondario Marittimo di Golfo Aranci ed in particolare nello specchio acqueo del Porto di Golfo Aranci e dei porti e approdi turistici del

Circondario marittimo ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, impregiudicato il rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamento emanate dagli organi competenti e disciplinanti la materia per quanto concerne l'igiene e sicurezza delle condizioni di lavoro;

VISTA la legge n° 84 del 28 gennaio 1994 recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la norma UNI 11366 del giugno 2010 relativa alla sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria procedure operative;

VISTI gli articoli 62, 63, 68 e 81 del Codice della Navigazione l' articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione (navigazione marittima), nonché l'art 104, comma 1, lett. V, del D.lgs. 31 marzo 1998, n°112;

ORDINA

Art. 1

Immersioni in ambito portuale

La società/ditta incaricata di effettuare lavori nelle acque del Porto di Golfo Aranci, o nelle immediate adiacenze, e nell'ambito dell'intero Circondario Marittimo, con l'impiego di operatori subacquei, dovrà rispettare la normativa vigente in materia concernente la sicurezza del lavoro e le altre disposizioni riferite alla tutela di interessi di altra natura (fiscali, doganali, di polizia, sanitari, ecc.), deve essere iscritta nel registro ex art. 68 del Codice della Navigazione, tenuto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, dalla Regione Autonoma della Sardegna o dagli Enti Locali e gli operatori subacquei impiegati devono essere sommozzatori e/o palombari in servizio locale, iscritti negli appositi registri tenuti dall'Autorità Marittima.

Art. 2

Autorizzazione

Per eseguire i lavori subacquei nelle acque del Porto di Golfo Aranci, nelle immediate adiacenze e nell'intero Circondario Marittimo, la ditta incaricata deve individuare un **responsabile delle operazioni**, in possesso della qualifica di Operatore Tecnico Subacqueo (OTS), a cura del quale deve essere presentata, presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci, la domanda di autorizzazione all'effettuazione della/delle immersioni. La domanda deve essere presentata utilizzando il modello allegato alla presente Ordinanza (**All. 1**).

Art. 3

Responsabile delle operazioni

Il responsabile delle operazioni di cui al precedente art. 2, ha la direzione delle operazioni e assiste in loco i sommozzatori/palombari per tutta la durata della/delle immersioni.

Egli è responsabile del rispetto delle prescrizioni di cui al successivo art.4 e deve assicurare che:

- le operazioni subacquee siano eseguite nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza del luogo di lavoro;

- tutti gli operatori impiegati siano iscritti negli appositi registri tenuti dall'Autorità Marittima;
- tutti gli operatori siano coperti da idonea **polizza assicurativa** estesa anche ai danni a terzi;
- tutti gli operatori impiegati siano in possesso di un **certificato di idoneità all'attività subacquea**, in corso di validità;
- l'equipaggiamento individuale di ciascun operatore subacqueo sia conforme alla vigente normativa in materia, provvisto della relativa certificazione di collaudo e idoneo al tipo di lavoro da eseguire;
- tutti gli operatori impiegati siano competenti ed in grado di eseguire con successo le operazioni subacquee richieste;
- ciascun operatore sia stato debitamente informato circa il programma lavori, lo stato di avanzamento degli stessi ed il tipo di lavoro che egli deve svolgere in immersione.

Art. 4 Obblighi

Il responsabile delle operazioni, ricevuta l'autorizzazione all'immersione, deve dare preventiva comunicazione dell'inizio delle operazioni alla sezione Tecnica dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci ed al Comando della nave (in caso di lavori sotto bordo).

Sul luogo di svolgimento delle immersioni deve essere presente un **supporto da terra**, che può coincidere con il Responsabile delle operazioni, ovvero **un'unità appoggio (a mare)**, con caratteristiche idonee a tale tipo di servizio.

In caso di lavori in prossimità della banchina, tale unità può essere sostituita da un autoveicolo idoneo al trasporto di attrezzature e personale. L'unità appoggio deve mostrare il prescritto segnale lettera "A" del Codice Internazionale dei segnali ovvero i segnali prescritti dalla legge 27.12.1977 n. 1085 "Colreg 1972" e deve essere munita di apparato radio VHF, anche di tipo portatile, per assicurare un contatto continuo con il Nostromo o del personale dell'ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci.

Sul luogo di svolgimento delle immersioni deve essere presente un mezzo idoneo a garantire un trasporto celere dell'operatore subacqueo eventualmente infortunato presso il più vicino centro medico all'uopo attrezzato. Detto mezzo può essere costituito anche dall'unità/automezzo di appoggio.

Gli operatori subacquei devono essere costantemente collegati, a mezzo di efficaci e collaudati sistemi di comunicazione, con gli operatori in superficie.

La/le immersioni devono essere sospese in caso di condimeteo avverse che ne sconsiglino la prosecuzione per l'incolumità degli operatori e, comunque, su disposizione dell'Autorità Marittima. Le operazioni subacquee sono consentite solo dall'alba al tramonto, salvo espressa autorizzazione o nulla osta dell'Autorità Marittima rilasciata secondo le disposizioni della presente Ordinanza a seguito di apposita istanza presentata dall'interessato.

Deve essere data comunicazione dell'inizio e della fine delle immersioni contattando la sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci sul canale VHF 16 o al numero di telefono 0789 563644.

Ogni variazione di giorno e/o orario dovrà essere comunicata con almeno 12 ore di anticipo.

Durante l'esecuzione dei lavori subacquei dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie a prevenire qualsiasi forma di inquinamento delle acque portuali e delle aree demaniali marittime

limitrofe. In caso di movimentazione del sedimento, lo specchio acqueo interessato dai lavori dovrà essere circoscritto con panne galleggianti di altezza idonea ad evitare l'intorbidimento delle acque. I materiali derivanti dalle lavorazioni subacquee dovranno essere classificati a cura della ditta esecutrice dei lavori e smaltiti ai sensi di legge.

In caso di localizzazione di masse ferrose, potenzialmente riconducibili al rinvenimento di manufatti esplosivi, la ditta operante dovrà:

- a) informare immediatamente l'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci e l'Ente/società committente;
- b) evitare di intervenire attendendo l'intervento del nucleo S.D.A.I. della marina Militare o artificieri fornendo piena assistenza al personale che interverrà per la bonifica;
- c) delimitare la zona con gavitelli di colore rosso/arancione;
- d) in caso di accertato rilievo di masse ferrose non pericolose, indicarne la presenza con gavitelli di colore bianco.

Art. 5

Camera iperbarica

Qualora le immersioni avvengano ad una profondità superiore a 12 metri, deve essere presente nelle immediate vicinanze una **camera iperbarica** idoneamente attrezzata ed equipaggiata con la presenza di personale qualificato al suo uso. In alternativa deve essere prevista la possibilità di un rapido collegamento con un centro di emergenza dotato di tale struttura.

Art. 6

Composizione squadra minima

Oltre al/ai sommozzatore-i/palombaro-i in immersione, devono essere presenti sull'unità appoggio (o a terra, in caso di lavori in prossimità della banchina) n.2 operatori tecnici subacquei (OTS), uno dei quali in standby, equipaggiato con autorespiratore autonomo – ARA- con doppio erogatore e cima guida, pronto ad intervenire in caso di emergenza.

Tale deve essere considerata la composizione minima della squadra impegnata in lavori subacquei.

Art. 7

Lavori con personale specializzato di bordo e/o straniero

Nel caso di lavori subacquei che interessano la nave all'ormeggio o alla fonda, è facoltà dell'Autorità Marittima, **su motivata richiesta del Comando di bordo**, autorizzare l'immersione di personale di bordo e/o straniero, in possesso di idoneo titolo abilitativo, in considerazione della specificità/particolarità dell'intervento da eseguire.

La domanda di autorizzazione all'effettuazione dell'immersione deve essere presentata utilizzando il modello allegato (**All.2**) alla presente Ordinanza.

Art.8

Immersioni nelle acque del circondario

Le prescrizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche ai lavori in immersione, diversi da quelli disciplinati al successivo art.9, da eseguire nelle acque dei cc.dd. porti minori e approdi turistici del circondario marittimo di Golfo Aranci, nonché al di fuori degli ambiti portuali del circondario stesso.

Nei casi di cui al presente articolo, il responsabile delle operazioni deve comunicare l'inizio dei lavori, con congruo anticipo, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci o alla locale Autorità Marittima e mantenere con essa un continuo contatto (anche vie brevi) sino al termine delle operazioni.

Nella suddetta comunicazione il responsabile delle operazioni deve dare assicurazione circa la

possibilità di svolgere le operazioni in sicurezza in relazione alla contingente situazione ambientale (condimeteo, traffico navale).

Art. 9

Lavori di ordinaria manutenzione nelle acque del circondario marittimo

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano in caso di lavori (da eseguire in immersione nelle acque del circondario marittimo) che, per tipologia, profondità e durata possono considerarsi di ordinaria manutenzione (per esempio ripristino/manutenzione ordinaria di catenarie/brmeaggi, pulizia carena, ispezione all'opera viva, ispezione eliche).

In questi casi, il/i sommozzatore/i incaricato/i, oltre che rispettare la normativa UNI 11366 (o successive) e le normative vigenti sulla sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, devono:

1. essere in possesso della qualifica di OTS;
2. essere in possesso di un certificato di idoneità all'attività subacquea, in corso di validità;
3. essere iscritto/i negli appositi registri tenuti dall'Autorità Marittima;
4. assicurarsi l'assistenza da terra da parte di personale idoneo ad utilmente intervenire in caso di emergenza;
5. essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 68 del Codice della Navigazione;
6. per lavori da effettuarsi ad una distanza superiore a 10 metri dalla banchina o terra ferma, idoneo mezzo nautico, con caratteristiche idonee a tale tipo di servizio che durante le operazioni deve mostrare i prescritti segnali di cui alla Colreg 1972.
7. presentare domanda di autorizzazione all'immersione alla locale Autorità Marittima, utilizzando il format in allegato (**All.3**) alla presente Ordinanza

Art. 10

Deroghe

Eventuali deroghe potranno essere valutate dall'Autorità Marittima con riguardo alle singole operazioni da eseguirsi ed in particolare per le seguenti casistiche:

1. piccoli lavori subacquei di manutenzione programmati, in presenza di un fondale non superiore a -2 metri e che non superino i 30 minuti complessivi di lavoro nell'arco delle 24 ore;
2. immersioni eseguite per finalità connesse alla ricerca ed al salvataggio della vita umana in mare svolte sotto il coordinamento dell'Autorità Marittima in circostanza di situazioni operative contemplate dal Piano nazionale SAR;
3. piccoli lavori subacquei urgenti, all'interno del porto, finalizzati a garantire la sicurezza della navigazione e la tutela dell'ambiente marino (come ad esempio recupero ancore incagliate, alaggi, cavi e spezzoni di catenaria pericolosi per la sicurezza della navigazione).

In virtù delle casistiche di cui ai punti 1,2,3, fermo restando l'adempimento di tutte le prescrizioni tecnico operative di sicurezza contenute nella presente Ordinanza, le imprese subacquee operanti sono esentate dalle formalità di cui agli articoli 2, 7 e 9, salvo l'obbligo di comunicare l'inizio, la fine ed il luogo delle operazioni nonché il numero di operatori ed i mezzi impiegati nell'attività.

L'Autorità Marittima si riserva, in ogni caso, la facoltà di impedire o sospendere le operazioni per motivi di sicurezza.

Art. 11

Prescrizioni per i naviganti

Tutte le unità mercantili o da diporto, in navigazione nello specchio acqueo interessato da eventuali immersioni subacquee, dovranno procedere alla minima velocità che consenta di

manovrare in sicurezza. Le medesime unità dovranno prestare particolare attenzione ai segnali mostrati ed agli avvisi provenienti dal sistema di sicurezza approntato dall'impresa autorizzata ad esercitare l'attività, valutando l'eventuale adozione di misure marinarie aggiuntive al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Il transito dovrà avvenire a distanza di sicurezza e comunque non inferiore a 100 (cento) metri dall'unità d'appoggio.

Chiunque abbia necessità di transitare entro una distanza inferiore a quella definita al precedente capoverso, ha l'obbligo di contattare via VHF, con adeguato anticipo, il personale a bordo del mezzo di appoggio, obbligato ad effettuare ascolto continuo su canale 16, al fine di concordare le condizioni per l'attraversamento in sicurezza nello specchio acqueo interessato.

Il divieto di cui al presente articolo non si applica alle unità navali/personale militare e dipendenti della ditta committente e della ditta esecutrice dei lavori, in ragione del loro diretto impiego nelle operazioni d'immersione.

Art. 11

Disposizioni finali

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, incorrono nelle sanzioni previste dall'art. 1174 del Codice della Navigazione e/o in quelle previste dall'art.1231 del Codice della Navigazione e/o dal D.lgs 171/2005 e ss.mm.ii e sono comunque ritenuti responsabili civilmente di ogni danno a persone e/o cose derivante dall'inosservanza delle presenti disposizioni.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Golfo Aranci, 22 maggio 2020

F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Angelo FILOSA

BOLLO
€ 16,00

Allegato 1
All' Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci
Sezione tecnica
ucgolfoaranci@mit.gov.it
cp-golfoaranci@pec.mit.gov.it

Oggetto: Richiesta autorizzazione per lavori subacquei nelle acque del Porto di Golfo Aranci/ del circondario marittimo.

Il sottoscritto nato a residente
in Via(cellulare)
nominato Responsabile delle operazioni (**atto allegato in copia**) per l'effettuazione di lavori in
immersione, da parte della Società P.I./C.F.
con sede in via, iscritta al n.
del Registro ex art.68 Cod.Nav. tenuto da,
incaricata dell'esecuzione dei lavori di seguito indicati;

CHIEDE

l'autorizzazione ad eseguire le seguenti attività, con l'impiego di sommozzatori/palombari:

1. **Committente/Società richiedente i lavori** (indicare dati societari):

.....

2. **Data e luogo dei lavori:**

.....

3. **Descrizione dell'attività** (tipo di lavoro da eseguire, attrezzature/ mezzi da impiegare, massima profondità di immersione):

.....

4. **Sommozzatori/palombari da impiegare** (indicare generalità, numero e porto d'iscrizione, scadenza visita medica annuale):

a)

b)

c)

d)

A tal fine, sotto la propria responsabilità dichiara:

- le operazioni subacquee saranno eseguite nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza del luogo di lavoro;
- tutti gli operatori da impiegare sono iscritti nell'apposito registro tenuto dall'Autorità Marittima;
- tutti gli operatori da impiegare sono coperti da idonea **polizza assicurativa** estesa anche ai danni a terzi;
- tutti gli operatori da impiegare sono in possesso di un **certificato di idoneità all'attività subacquea in corso di validità**;
- l'equipaggiamento individuale di ciascun operatore subacqueo è conforme alla vigente normativa in materia, provvisto della relativa certificazione di collaudo e idoneo al tipo di lavoro da eseguire;
- tutti gli operatori da impiegare sono competenti ed in grado di eseguire con successo le operazioni subacquee richieste;
- sul luogo di svolgimento delle immersioni (tranne in caso di lavori in prossimità di banchina) sarà presente **un'unità appoggio** con caratteristiche idonee a tale tipo di servizio munita di apparato radio VHF o ricetrasmittitore portatile;
- sul luogo di svolgimento delle immersioni sarà presente un mezzo idoneo a garantire un trasporto celere dell'operatore subacqueo eventualmente infortunato presso il più vicino centro medico all'uopo attrezzato;
- gli operatori subacquei saranno costantemente collegati, a mezzo di efficaci e collaudati sistemi di comunicazione, con gli operatori in superficie;
- ciascun operatore sarà debitamente informato circa il programma lavori, lo stato di avanzamento degli stessi ed il tipo di lavoro che egli deve svolgere in immersione;
- gli operatori subacquei durante le immersioni saranno assistiti dal sottoscritto e da un altro operatore in standby;
- prima dell'inizio delle operazioni ed al termine delle stesse verrà data comunicazione alla sezione Tecnica /Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci;
- verranno innalzati i segnali prescritti dal regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare;
- di essere a conoscenza degli obblighi e delle prescrizioni di cui all'Ordinanza n.15 / 2020 in data 22 maggio 2020 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci.

e allega il relativo Piano di sicurezza (quando previsto ex art. 38 D. Leg.vo 272/99)

Golfo Aranci, _____

Il richiedente

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci**

VISTO SI AUTORIZZA PER I GIORNI _____

Golfo Aranci, _____

L'AUTORITÀ MARITTIMA

BOLLO
€ 16,00

Allegato 2
All'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci
Sezione tecnica
ucgolfoaranci@mit.gov.it
cp-golfoaranci@pec.mit.gov.it

Oggetto: Richiesta autorizzazione per lavori subacquei nelle acque portuali/costiere con personale di bordo e/o straniero.

Il sottoscritto Comandante
della M/N _____, IMO n. _____, ormeggiata
presso la banchina n. _____ del porto di Golfo Aranci,

CHIEDE

l'autorizzazione ad eseguire le seguenti attività, con l'impiego di sommozzatori:

1. **Descrizione dell'attività** (tipo di lavoro da eseguire, attrezzature/mezzi da impiegare, massima profondità di immersione):

2. **Sommozzatori da impiegare** (indicare generalità, estremi titolo abilitativo professionale):

a) _____

b) _____

c) _____

d) _____

A tal fine, sotto la propria responsabilità dichiara:

- le operazioni subacquee saranno eseguite nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza del luogo di lavoro;
- tutti gli operatori da impiegare sono coperti da idonea **polizza assicurativa** estesa anche ai danni a terzi;
- tutti gli operatori da impiegare sono in possesso di un **certificato di idoneità all'attività subacquea in corso di validità**;
- tutti gli operatori da impiegare sono in possesso di idoneo titolo abilitativo allo svolgimento dell'attività subacquea a carattere professionale;
- l'equipaggiamento individuale di ciascun operatore subacqueo è in perfette condizioni di manutenzione, provvisto della relativa certificazione di collaudo e idoneo al tipo di lavoro da

- eseguire;
- tutti gli operatori da impiegare sono competenti ed in grado di eseguire con successo le operazioni subacquee richieste;
 - responsabile delle operazioni è il Sig. _____, in possesso di idoneo titolo abilitativo, il quale nel corso delle operazioni assicurerà il contatto radio VHF con la sezione Tecnica/Operativa del Porto di Golfo Aranci;
 - sul luogo di svolgimento delle immersioni sarà presente un mezzo idoneo a garantire un trasporto celere dell'operatore subacqueo eventualmente infortunato presso il più vicino centro medico all'uopo attrezzato;
 - gli operatori subacquei saranno costantemente collegati, a mezzo di efficaci e collaudati sistemi di comunicazione, con gli operatori in superficie;
 - ciascun operatore sarà debitamente informato circa il programma lavori, lo stato di avanzamento degli stessi ed il tipo di lavoro che egli deve svolgere in immersione;
 - verranno innalzati i segnali prescritti dal regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare;
 - di essere a conoscenza degli obblighi e delle prescrizioni di cui all'Ordinanza n.15/2020 in data 22 maggio 2020 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci.

e allega il relativo Piano di sicurezza (quando previsto ex art. 38 D. L.vo 272/99).

Golfo Aranci, _____

Il richiedente

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci**

VISTO SI AUTORIZZA PER I GIORNI _____

Golfo Aranci, _____

L'AUTORITÀ MARITTIMA

BOLLO
€ 16,00

Allegato 3
All'Ufficio Circondariale marittimo di Golfo Aranci
Sezione tecnica
ucgolfoaranci@mit.gov.it
cp-golfoaranci@pec.mit.gov.it

Oggetto: Richiesta autorizzazione immersione per lavori di ordinaria manutenzione (ex art.9 della presente Ordinanza) presso _____, in località _____.

Il sottoscritto _____ nato a _____,
il _____ iscritto al n. _____ del Registro Sommozzatori della
Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo di _____.

CHIEDE

l'autorizzazione all'immersione per manutenzione catenarie/ormeggi presso _____
da eseguire il giorno _____.
l'autorizzazione ad eseguire le seguenti attività, con l'impiego di sommozzatori / palombari:

1. **Committente/Società richiedente i lavori** (indicare dati societari):

2. **Data e luogo dei lavori:**

3. **Descrizione dell'attività** (tipo di lavoro da eseguire, attrezzature/ mezzi da impiegare, massima profondità di immersione):

4. **Sommozzatori / palombari da impiegare** (indicare generalità, numero e porto d'iscrizione, scadenza visita medica annuale):

a) _____

b) _____

c) _____

d) _____

All'uopo dichiara:

- tutti gli operatori da impiegare sono competenti ed in grado di eseguire con successo le operazioni subacquee richieste;
- tutti gli operatori da impiegare sono in possesso di **titolo professionale OTS** e di un **certificato di idoneità all'attività subacquea in corso di validità**;
- tutti gli operatori da impiegare sono iscritti nell'apposito registro tenuto dall'Autorità Marittima;
- sul luogo di svolgimento delle immersioni sarà presente un'adeguata assistenza da terra da parte di personale idoneo ad utilmente intervenire in caso di emergenza;
- di essere a conoscenza degli obblighi e delle prescrizioni di cui all'Ordinanza n.15/2020 in data 22 maggio 2020 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci.

Golfo Aranci, _____

Il richiedente

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci

VISTO SI AUTORIZZA PER I GIORNI _____

Golfo Aranci, _____

L'AUTORITÀ MARITTIMA
